



FEDERAZIONE
AUTONOMA
BANCARI
ITALIANI



FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI

Centro Assistenza Fiscale – Sede Periferica di Perugia e Terni

Via Manzoni, 73 – 06135 -PONTE S.GIOVANNI (PG)

Tel. 075/5728244 – fax 075/6309843 - Posta elettronica: caaf@fabiumbria.it

Modello 730 / 2018 - Redditi 2017

Il CAAF FABI inizierà la redazione del modello 730/2018 da **Martedì 17 Aprile 2018**.

Il servizio sarà effettuato **su appuntamento** al CAAF **oppure** tramite **invio attraverso il proprio Rappresentante Sindacale Aziendale**.

Il contribuente dovrà produrre i **dati ed i documenti in fotocopia firmata** (foglio A4 senza evidenziazioni e spillature) sia in **caso di invio che di appuntamento**.

In caso di appuntamento presso il CAAF è opportuno portare anche i documenti originali.

Ricordiamo che il servizio **730/2018 è COMPLETAMENTE GRATUITO** per l'iscritto FABI ed il coniuge o il convivente, mentre **il servizio IMU è a pagamento con una tariffa minima per gli iscritti**.

Per gli altri familiari, il servizio 730/2018 sarà offerto alle seguenti condizioni:

€40,00 (dichiarazione singola) ed €60,00 (dichiarazione congiunta)

€10,00 modifiche a dichiarazioni già elaborate

CALCOLO IMU: €5,00 fino a 4 fabbricati + **€5,00** ogni ulteriori 4

Per consentire una efficiente gestione dei 730/2018 è **richiesto l'invio di tutti i documenti** in copia con la **massima sollecitudine o appena disponibili**, già dal mese di Aprile.

Termine ultimo per l'invio è il 31 maggio 2018

Dopo tale data non è **garantita la redazione del 730** e la liquidazione a Luglio (Agosto per i pensionati).

Chi ha fatto il 730 con noi l'anno scorso riceverà con email separata una "Informativa al Contribuente 2018" già parzialmente compilata con i dati in nostro possesso e dovrà solo verificare ed eventualmente integrare/variare tali dati, elencare i documenti del 2017 che saranno allegati alla dichiarazione 730/2018 ed effettuare, se vuoi, la scelta dell'8, 5 e 2 per mille.

Per i nuovi contribuenti è invece necessario compilare l'informativa 2018 in bianco presente nel file "NUOVI UTENTI", contenente anche la delega per l'accesso al precompilato 2017.


Per **prenotare** la redazione del 730 con **appuntamento al CAAF chiamare** allo **075.5728244**

da Martedì 3 Aprile a Venerdì 14 Aprile 2018 dalle ore **9.30 - 12.30**


Perugia, 16 marzo 2018

DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE **ALLA DOCUMENTAZIONE**

(un allegato per ogni dichiarazione singola/congiunta)



RICORDATI di FIRMARE (se intendi destinarla)
l'allegata scheda del 8,5,2 per mille
per ogni dichiarante (per dichiarazioni congiunte 2 schede)



COGNOME : _____

NOME : _____

Iscritto referente (se 730 di un familiare): _____

Indirizzo : _____

CAP: _____ Città: _____ Prov. _____

Telefono Ufficio: _____ Tel. Casa: _____

Cellulare: _____

Posta Elettronica: _____

	Singola	Congiunta
<u>MODELLO 730/2018:</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>IMU 2018 - compilare allegata scheda:</u>		<input type="checkbox"/>

➤ Per la richiesta del servizio è **INDISPENSABILE** compilare l'allegata scheda IMU e **controllare attentamente rendite e categorie catastali** (soprattutto da C1 a C7 in relazione ai diversi moltiplicatori di rivalutazione); a tale proposito **si consiglia di portare le visure catastali aggiornate.**

Datore di lavoro nel periodo Giugno-Luglio 2018,
nel caso sia diverso da quello attuale (in caso di pensione o
esodo è normalmente INPS), indicando anche indirizzo, telefono e fax:

Richiesta IMU 2018 del contribuente

RICORDIAMO CHE L'IMU SI PAGA SUI FABBRICATI E TERRENI SOGGETTI POSSEDUTI NEL 2018.

PROVEDEREMO AL CALCOLO SECONDO LE ALIQUOTE PUBBLICATE SUI SITI DI RIFERIMENTO, MA OGNI CONTRIBUENTE CHE SI TROVA IN CASISTICHE PARTICOLARI (DIVERSE DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZA) AVRA' LA RESPONSABILITA' DI INFORMARSI PRESSO IL SUO COMUNE SE LE ALIQUOTE APPLICATE SONO CORRETTE. RACCOMANDIAMO A TUTTI COLORO CHE POSSIEDONO TERRENI EDIFICABILI DI VERIFICARE I VALORI PRESSO I COMUNI TUTTI GLI ANNI.

FATTE LE PREMESSE CHIEDIAMO QUAL'E' LA SITUAZIONE DEI TERRENI E FABBRICATI PER IL 2018 SUI QUALI CALCOLARE L'IMPOSTA

I FABBRICATI SONO GLI STESSI DEL 2017 (dati già in ns possesso e senza nessuna variazione)

HO VARIAZIONI RISPETTO AL 2017 E PROVVEDO A COMPILARE DI SEGUITO LA MIA SITUAZIONE

CATEGORIA CATASTALE	RENDITA CATASTALE	POSSESSO %	MESI DI POSSESSO (CON DATA DI VARIAZIONE)	COMUNE E INDIRIZZO	UTILIZZO (SPECIFICARE: A DISPOSIZIONE, USO GRATUITO A FAMILIARE, AFFITTATO, INAGIBILE.....)

Il DL 4/2015 aveva modificato i criteri di esonero dell'IMU che NON SI PAGA solo nei Comuni "NON MONTANI" con differenziazione in caso di terreni posseduti e condotti da Coltivatori Diretti o IAP (esonerati anche sui parzialmente montani): dal 2017 si è tornati alla vecchia lista Comuni dell'ICI con ampliamento delle esenzioni (fermo restando quanto sopra)

I TERRENI SONO GLI STESSI DEL 2017 (dati già in ns possesso e senza nessuna variazione)

HO VARIAZIONI RISPETTO AL 2017 E PROVVEDO A COMPILARE DI SEGUITO LA MIA SITUAZIONE

PARTITA	Reddito Domenicale	Reddito agrario	Giorni possesso	Quota possesso	Canone	Valore Area Fabbricabile	Comune/indirizzo	Utilizzo

DATA E FIRMA _____

Mod. 730/2018: novità in pillole

Informativa delle principali modifiche apportate al Mod. 730/2018, pubblicato con Provvedimento n. 10793 del 15 gennaio 2018 sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

FAMILIARI A CARICO

Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2017 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. In particolare il comma 252 della Legge di Bilancio 2018 ha **elevato a € 4.000,00 la soglia di reddito complessivo** per essere considerati fiscalmente a carico, **limitatamente ai figli di età non superiore a 24 anni**.



ATTENZIONE : Tale nuovo limite reddituale sarà effettivo **solo a decorrere dal 1° gennaio 2019** e quindi avrà ripercussione sulla dichiarazione dei redditi 2019 da presentare nel 2020 (Mod. 730/2020).

LOCAZIONI BREVI(RIGO F8)

L'articolo 4, D.L. n. 50/2017 ha introdotto uno specifico regime fiscale applicabile ai redditi derivanti dalle locazioni brevi di immobili abitativi da parte di "privati" (persone fisiche).

In sostanza viene prevista l'applicazione opzionale della cedolare secca (aliquota 21%), sui redditi derivanti da **contratti di locazione di immobili abitativi di breve durata**, stipulati da persone fisiche private a partire dal **1° giugno 2017**.



ATTENZIONE: I **sogetti esercenti l'attività di intermediazione immobiliare, residenti nel territorio dello Stato, nonché quelli che gestiscono portali telematici** (ad esempio Airbnb e Booking) sono inoltre tenuti all'**applicazione, in qualità di sostituti d'imposta, qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni o corrispettivi, di una ritenuta del 21% sull'ammontare dei canoni e corrispettivi incassati, all'atto del pagamento al beneficiario**.

Per permettere l'indicazione dei dati relativi alle ritenute effettuate in presenza di locazioni brevi nella CU 2018, è stata inserita la **nuova "Certificazione redditi - Locazioni brevi"**.

REVISIONE DELLA DETRAZIONE PER INTERVENTI "ANTISISMICI" (C.D. "SISMA BONUS")

Intervenendo sull'art. 16, D.L. n. 63/2013, la Legge n. 232/2016 ha modificato, dal 2017, **la detrazione** prevista per interventi su **edifici ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità**.

In particolare, è riconosciuta una **detrazione del 50%** (la detrazione era pari al 65%, fino al 2016) per le spese sostenute **dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021** per **interventi** di cui alla lettera h) dell'art. 16-bis, comma 1, TUIR, con **procedure autorizzatorie** iniziate dopo il 1° gennaio 2017.

La **detrazione è riconosciuta** nel limite di spesa di **€ 96.000**, va ripartita in **5 quote annuali** di pari importo (è quindi disposto un recupero più rapido della detrazione, rateizzazione in 5 quote invece delle 10 usualmente previste).

Si noti che:

1. **dal 1° gennaio 2017**, sono detraibili anche le spese sostenute per la **classificazione e verifica sismica** (nuovo comma 1-sexies, art. 16, D.L. n. 63/2013);
2. se gli interventi realizzati in ciascun anno costituiscono prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo detraibile (€ 96.000) si tiene conto anche delle spese sostenute negli anni precedenti (concetto di **“mera prosecuzione”**);
3. le **detrazioni per interventi antisismici** degli edifici **non sono cumulabili** con altre **agevolazioni** previste per le stesse finalità, sulla base di norme specifiche per interventi in aree colpite da eventi sismici (comma 3, art. 1, Legge n. 232/2016).

INTERVENTI CHE COMPORTANO LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO (MAGGIORI DETRAZIONI)

Qualora dalla realizzazione degli interventi “antisismici” derivi una **riduzione del rischio sismico** che determini il **passaggio dell’immobile**:

- a **una classe** di rischio inferiore, la detrazione è riconosciuta nella misura del **70%**;
- a **due classi** di rischio inferiori, la detrazione è riconosciuta nella misura dell’**80%**.

Inoltre, se tali interventi sono realizzati su **parti comuni del condominio**, la detrazione è aumentata:

- al **75% (una classe** di rischio inferiore) e
- all’**85% (due classi** di rischio inferiori), su un ammontare massimo di spesa pari a € 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari.

Le istruzioni ministeriali alla compilazione del Mod 730/2018 precisano infatti che il **limite di spesa** ammesso in detrazione è pari ad **€ 96.000,00** *“...moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio”*.

ACQUISTO DI IMMOBILI SITI IN ZONE SISMICHE RISTRUTTURATI/RICOSTRUITI

Il **comma 1-septies, art. 16, D.L. n. 63/2013**, dispone che, dal 2017, agli acquirenti di **immobili**:

- siti in **Comuni ricadenti nelle zone a rischio sismico 1** (O.P.C.M. 28 aprile 2006, n. 3519);
- **ristrutturati/ricostruiti** da imprese edili,

è attribuita la **detrazione “maggiorata”** pari al **75%** (riduzione di **una classe** di rischio sismico) **o 85%** (riduzione di **due classi** di rischio sismico) del **prezzo della singola unità immobiliare**, entro un **limite di spesa di €96.000** per ciascuna unità immobiliare.

BONUS “MOBILI ED ELETTRODOMESTICI”

L’articolo 1, comma 2, Legge n. 232/2016, riformulando il citato comma 2 dell’art. 16, D.L. n. 63/2013 ha disposto la **proroga fino al 31 dicembre 2017** della detrazione spettante per **acquisto di mobili ed elettrodomestici** per l’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero edilizio. Sono confermate le condizioni previste per il 2016, ovvero:

- percentuale di detrazione al **50%**;
- limite di spesa di **€10.000,00**.

Si noti tuttavia che le **spese per mobili ed elettrodomestici sostenute nel 2017** risultano agevolabili solo in presenza di spese per recupero edilizio relative ad **interventi iniziati dal 1° gennaio 2016**.

Per completezza, si ricorda che l'articolo 1 della Legge n. 208/2017, ha **prorogato fino al 31 dicembre 2018** il bonus "mobili ed elettrodomestici", confermando la percentuale di detrazione al **50%** ed il limite di spesa di **€10.000,00** ad unità immobiliare. Per fruire della detrazione per le **spese per arredo** sostenute nel **2018**, gli **interventi di recupero del patrimonio edilizio** devono essere iniziati **dal 1° gennaio 2017**.

DETRAZIONE PER RISPARMIO ENERGETICO

L'articolo 1, comma 2, Legge n. 232/2016, ha confermato la **detrazione per risparmio energetico** anche in relazione alle spese sostenute fino al **31 dicembre 2017**, per interventi posti in essere sulla **generalità degli edifici** (abitazioni e pertinenze, immobili ad uso produttivo, etc.).

Sono confermati senza modifiche la percentuale di detrazione applicabile (65%) ed i vari limiti di spesa agevolabile, differenziati a seconda dell'intervento posto in essere.

L'articolo 1, comma 3, Legge n. 205/2017 ha prorogato la detrazione per il **2018**, prevedendo tuttavia che le spese sostenute **dal 1° gennaio 2018** per gli interventi di:

- acquisto e posa in opera di **finestre** comprensive di infissi;
- acquisto e posa in opera di **schermature solari**;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di **caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A**;
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da **biomasse combustibili**;
- beneficiano della detrazione nella misura del **50%** (non più quindi 65%);



ATTENZIONE: In assenza di ulteriori proroghe, **dal 1° gennaio 2019**, le spese sostenute per **interventi di risparmio energetico** saranno detraibili esclusivamente ex **art 16-bis, comma 1, lett. h), TUIR**, ovvero solo da parte dei **soggetti IRPEF**, nel limite di **€ 48.000** e nella misura del **36%**.

INTERVENTI SU PARTI COMUNI CONDOMINIALI

La Legge n. 232/2016 ha disposto la proroga fino al **31 dicembre 2021**, della detrazione spettante per interventi di risparmio energetico su **parti comuni degli edifici condominiali** o che interessino **tutte le unità immobiliari** di cui si compone il singolo **condominio**.

Inoltre, ai sensi del nuovo comma 2-quater, art. 14, D.L. n. 63/2013, è previsto che le spese sostenute **dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021** per interventi di **riqualificazione energetica** su **parti comuni condominiali**, sono detraibili nella maggior misura del:

- **£ 70%** per gli interventi che interessano "...l'**involucro dell'edificio** con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo";
- **£ 75%** per gli interventi finalizzati a **migliorare la prestazione energetica invernale e estiva** attraverso i quali si consegue almeno la **qualità media** di cui al D.M. 26 giugno 2015;

calcolate su un ammontare massimo di spesa non superiore a € 40.000 per ciascuna unità immobiliare che compone l'edificio.

BONUS "MOBILI PER GIOVANI COPPIE" (NON PROROGATO AL 2017)

La Legge n. 208/2015 aveva introdotto il cd. bonus "mobili per giovani coppie" che prevede(va) la possibilità, per i **coniugi ovvero conviventi more uxorio**:

Tale detrazione **non è stata prorogata per il 2017** e pertanto, nel Mod. 730/2018 si prosegue solo nel **recupero della detrazione** (2ª rata) spettante per le **spese sostenute nel 2016**.

QUADRO E - ONERI E SPESE

In questo paragrafo si conclude l'analisi delle novità che hanno impatto sulla compilazione del quadro E relativamente agli oneri e spese diversi da quelli inerenti il recupero edilizio, risparmio energetico e bonus arredo già trattati nelle precedenti informative n. 7 e 8.

ACQUISTO DI ALIMENTI A FINI MEDICI SPECIALI

Il comma 1, art. 5-quinquies, D.L. n. 148/2017, novellando l'art. 15, comma 1, lett. c), TUIR, ha esteso la detrazione per spese sanitarie alle **spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'art. 7, D.M. 8 giugno 2001.**

Tale **detrazione si applica limitatamente ai periodi di imposta 2017 e 2018** (Si veda informativa n. 3 dell'11 gennaio 2018).

SPESE DI ISTRUZIONE

Il **codice 12** dei righe da E8 a E10, individua le spese di frequenza di scuole dell'**infanzia, del primo ciclo di istruzione e scuole secondarie di secondo grado** del sistema nazionale di istruzione (art. 1, Legge n. 62/2000).

Per il **2017** Il limite massimo di spesa agevolabile è stabilito in **€ 717,00** per alunno o studente (per il 2016, era pari a €564,00).

SPESE PER CANONI DI LOCAZIONE SOSTENUTE DA STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE

La detraibilità delle spese in esame è subordinata al rispetto di una serie di condizioni.

L'articolo 1, commi 23 e 24 della Legge di bilancio 2018 ha apportato modifiche alla detrazione prevista per i canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede di cui alla lettera i-sexies), comma 1, art. 15, TUIR.

Il legislatore, con tali modifiche, ha introdotto la nuova lettera i-sexies.01) che estende la detrazione in esame, **limitatamente ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018**, anche ai casi in cui:

- l'**università** sia ubicata in un Comune distante da quello di residenza **almeno 50 km (anzichè 100) per gli studenti residenti in zone montane o svantaggiate;**
- il **Comune di residenza dello studente sia appartenente alla medesima Provincia** del Comune ove è ubicata l'università.

La soppressione del requisito della Provincia diversa, implica che per gli anni 2017 e 2018 potranno beneficiare della detrazione anche gli studenti universitari residenti in un Comune che appartiene alla medesima Provincia del Comune ove è ubicata l'università, semprechè sia rispettato il requisito della distanza chilometrica di almeno 100 km o 50 km per studenti residenti in zone montane o svantaggiate.

ATTENZIONE: Va rilevato che l'Agenzia delle Entrate dovrà definire le norme di riferimento per individuare le zone montane o disagiate.

CALCOLO DELLA DISTANZA CHILOMETRICA

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 34/2008, ai fini della verifica del

requisito della distanza dei 100 chilometri (ovvero dei 50 km, in virtù delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2018), è possibile fare riferimento alla distanza chilometrica più breve tra il Comune di residenza e quello di ubicazione dell'università, calcolata in base ad una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti (ferroviaria, stradale).

In assenza di specifiche istruzioni o chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate si ritiene che la distanza vada valutata facendo riferimento al tratto che intercorre tra:

- l'indirizzo di residenza dello studente;
- l'indirizzo della sede universitaria.

Sul punto, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate 4 aprile 2017, n. 7 ha inoltre previsto che: "Nei casi in cui nel Comune di residenza dello studente non sia presente una linea ferroviaria, il percorso "più breve" da considerare può essere rappresentato dal collegamento stradale o dal collegamento "misto" (stradale e ferroviario). In particolare, nel caso in cui la linea ferroviaria da sola non consenta un collegamento tra il comune di residenza dello studente e quello dell'Università, la distanza tra i due comuni può essere misurata sommando il percorso ferroviario e quello stradale, considerando per entrambi quello più breve."

Ripristinando l'originario testo della lettera i-sexies), comma 1, art. 15, TUIR e aggiungendo la lettera i-sexies.01), il legislatore ha voluto precisare che:

1. la detrazione in oggetto rimane una "misura strutturale" e pertanto spetta a regime (e non limitatamente per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018):
 - agli studenti iscritti a un corso di laurea presso una università ubicata in un Comune distante da quello di residenza almeno 100 km, e comunque, in una Provincia diversa;
 - per unità immobiliari situate nello stesso Comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a € 2.633,00;
2. l'estensione dell'agevolazione alle ipotesi in cui:
 - l'università sia ubicata in un Comune distante da quello di residenza almeno 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate;
 - il Comune di residenza dello studente appartenga alla medesima Provincia del Comune ove è ubicata l'università; è limitata ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018.

Di conseguenza, **a decorrere dal 2019 verrà meno la possibilità di usufruire dell'estensione dell'agevolazione.**